Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 25 luglio 1980 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL 25 LUGLIO 1980:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1979, n. **945.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

La tabella *A*, annessa allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, concernente l'organico dei posti di ruolo dei professori, è soppressa e sostituita con la seguente tabella:

TABELLA *A*

PROFESSORI DI RUOLO

Facoltà di magistero:

professori di ruolo . . . . . n. 12

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

professori di ruolo . . . . . n. 24 + 1

Facoltà di ingegneria:

professori di ruolo . . . . . n. 16

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1980
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1980, n. **363**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia — seconda facoltà — sono aggiunti i seguenti:

psicoterapia;
ortognatodonzia;
paradontologia;
fisiopatologia cardiovascolare;
oftalmologia pediatrica;
semeiotica oftalmologica;
dermatologia sperimentale;
tossicologia industriale;
igiene industriale;
parassitologia clinica;
micologia clinica;
nefrochirurgia;
immuno-ematologia forense;
chimica tossicologica forense;
tecniche operatorie generali;
diritto sanitario;
biochimica clinica;
tecniche semeiologiche speciali chirurgiche;
ematologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1980, n. **364**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali alla facoltà di farmacia dell'Università di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di microbiologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina;

Vista la deliberazione della facoltà di farmacia della Università di Messina, adottata il 28 dicembre 1979, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di microbiologia della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le deliberazioni della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, adottate rispettivamente il 30 novembre 1979 e 11 gennaio 1980, che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di microbiologia della facoltà di farmacia della stessa Università;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di microbiologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1152 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giuseppe Bisignano e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della facoltà di farmacia della stessa Università;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di microbiologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Bisignano, alla stessa cattedra della facoltà di farmacia della medesima Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1980, n. **365.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova alla stessa facoltà dell'Università di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di struttura della materia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, adottata il 26 giugno 1979, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di struttura della materia della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, adottata il 23 novembre 1979, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di struttura della materia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di struttura della materia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1726 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Enrico Eberle e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Catania;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di struttura della materia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1963, n. 1726, è attribuito, unitamente al titolare dott. Enrico Eberle, alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1980
Registro n. 61 *Istruzione, foglio n.* 328

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione regionale per l'impiego del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 1200, datata 4 aprile 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Trieste fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, i signori Gabrio Hermet e Aldo Madaro, rispettivamente rappresentanti effettivo e supplente della CISNAL, dimissionari, con i signori Aldo Madaro e Mauro Di Giorgio;

Decreta:

I signori Aldo Madaro e Mauro Di Giorgio sono nominati membri effettivo e supplente in seno alla commissione regionale per l'impiego del Friuli-Venezia Giulia, quali rappresentanti della CISNAL, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Gabrio Hermet e Aldo Madaro, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6882)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1977 di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise;

Vista la nota n. 1835 del 29 aprile 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Campobasso fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Vincenzo Capalozza, rappresentante effettivo dell'unione provinciale degli agricoltori, dimissionario, con il sig. Michelangelo Ricciardella;

Decreta:

Il sig. Michelangelo Ricciardella è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise, quale rappresentante della unione provinciale degli Agricoltori, in sostituzione del dott. Vincenzo Capalozza, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6885)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ormodral » 10 fiale × 1 cc, della ditta Industria chimica biologica S.p.a., in Genova. (Decreto di revoca n. 6054/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 10 giugno 1961, con il quale venne registrata al n. 15848 la specialità medicinale denominata « Ormodral » 10 fiale × 1 cc a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a., con sede in Genova, via Giulio Tanini n. 37/*D*, codice fiscale numero 00265370106, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta interessata in data 4 maggio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta in data 4 luglio 1977, con la richiesta di modifica di composizione del prodotto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 30 giugno 1979 non favorevole alla modifica di composizione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ormodral » 10 fiale × 1 cc, registrata al n. 15848 in data 10 giugno 1961, a nome della ditta Industria chimica biologica S.p.a., con sede in Genova, via Giulio Tanini n. 37/*D*, codice fiscale numero 00265370106.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6545)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corticogenina », nelle confezioni fiale 10 × 2 cc e supposte 10 × g 1,2, della ditta Albi terapeutici S.p.a., in Milano, e successivamente ceduta alla ditta Pharmochidial S.p.a., in Bari. (Decreto di revoca n. 6053/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 30 giugno 1954, con i quali venne registrata la specialità medicinale denominata « Corticogenina » ai numeri 4377 e 4377/A rispettivamente nelle preparazioni fiale 10 × 2 cc e supposte 10 × g 1,2, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone n. 39, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la scrittura privata in data 21 ottobre 1966, con la quale la Albi terapeutici S.p.a. ha ceduto la proprietà ed il diritto di fabbricazione della citata specialità medicinale, nelle preparazioni fiale 10 × 2 cc e supposte 10 × g 1,2 alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano n. 17/*A*;

Rilevato che il richiesto trasferimento non è stato perfezionato;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 febbraio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corticogenina », registrata con distinti decreti ai numeri 4377 e 4377/A rispettivamente nelle preparazioni fiale 10 × 2 cc e supposte 10 × g 1,2, entrambi in data 30 giugno 1954, a nome della ditta Albi terapeutici S.p.a., con sede in Milano, via Stilicone n. 39, e successivamente ceduta mediante scrittura privata alla ditta Pharmochidial S.p.a., con sede in Bari, via Imperatore Traiano n. 17/*A*.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 giugno 1980

Il Ministro: ANIASI

(6544)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hagen, in S. Benedetto del Tronto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Hagen di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hagen di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 marzo 1980 al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6926)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1980.

Proroga a venticinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000, in Torino, stabilimenti di Torino, Collegno, Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978, 28 novembre 1978, 17 febbraio 1979, 11 maggio 1979, 10 settembre 1979, 15 dicembre 1979 e 26 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 giugno 1978 al 20 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1975, n. 675, è individuato rispettivamente nei comuni di Torino, Collegno, Novate Milanese, Padova, Milano, Bologna, Brescia, Roma, Genova, Ancona e Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6919)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, in Milano, stabilimento di Pavia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia;

Visti i decreti ministeriali 20 ottobre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1979 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, con sede in Milano, stabilimento di Pavia, è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6921)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, in Falconara Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 27 febbraio 1979, 15 giugno 1979, 25 ottobre 1979, 18 dicembre 1979 e 14 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 6 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6922)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, in Monsano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1979, 2 luglio 1979, 19 ottobre 1979, 12 febbraio 1980 e 7 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di inte-

grazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 ottobre 1978 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6923)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglificio e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 9 agosto 1976, 10 agosto 1976, 2 dicembre 1976, 3 dicembre 1976, 19 febbraio 1977, 9 settembre 1977, 18 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 26 giugno 1978, 19 agosto 1978, 29 settembre 1978, 29 gennaio 1979, 18 settembre 1979, 19 novembre 1979 e 3 aprile 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6913)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti nella provincia di Livorno, con effetto dal 1° gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 13 gennaio 1976, 18 marzo 1976, 9 agosto 1976, 10 agosto 1976, 2 dicembre 1976, 3 dicembre 1976, 19 febbraio 1977, 9 settembre 1977, 18 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 26 giugno 1978, 19 agosto 1978, 29 settembre 1978, 29 gennaio 1979, 18 settembre 1979, 19 novembre 1979 e 3 aprile 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 17 ottobre 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici e abbigliamento operanti in provincia di Livorno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6914)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978, 27 aprile 1979, 30 luglio 1979, 30 novembre 1979 e 21 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 marzo 1978 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6927)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1980.

Modificazione al regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1739;

Visto l'art. 87 del citato regolamento, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 651, il quale, tra l'altro, fissa in cm 110 la lunghezza minima del tonno (*Thunnus Thynnus*);

Visto l'art. 32 della sopraindicata legge n. 963 il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, il potere di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alla disciplina regolamentare, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa;

Visti i pareri dell'ESPI di Messina e del laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università di Bologna, in Fano;

Considerato che l'ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico) ha stabilito in 6,4 kg la dimensione minima del tonno che, secondo gli esperti, corrisponde mediamente a cm 70;

Sentito il comitato tecnico-scientifico di coordinamento e di programmazione degli studi e delle ricerche in materia di pesca marittima;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

A parziale modifica del secondo comma dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1978, n. 651, la lunghezza minima del tonno (*Thunnus Thynnus*) è fissata in cm 70.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 7 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NONNE

(6781)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 13 luglio 1978, 8 novembre 1978, 10 aprile 1979, 10 luglio 1979, 19 ottobre 1979, 1° dicembre 1979 e 11 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 marzo 1978 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza, è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6924)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli, in Narni Scalo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni);

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1979 di concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 febbraio 1978 al 10 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Succhiarelli di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 19 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6920)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.F.M. - Stilgamma, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.F.M. - Stilgamma di Roma;

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.F.M. - Stilgamma di Roma, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(6925)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Gasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 28 agosto 1979, 29 novembre 1979 e 18 marzo 1980 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati.

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 28 agosto 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(6915)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 21 dicembre 1978, con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 16 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 31 gennaio 1979, 9 maggio 1979, 26 luglio 1979, 29 novembre 1979 e 18 marzo 1980 di concessione per quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(6916)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede e stabilimento in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Luigi Franchi, con sede e stabilimento in Brescia, frazione Fornaci;

Visti i decreti ministeriali 19 giugno 1979 e 13 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luigi Franchi, con sede e stabilimento in Brescia, frazione Fornaci, è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(6917)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1957, concernente la disciplina dell'importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode Ditylenchus dipsaci;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1975, contenente modificazioni al citato decreto ministeriale 30 ottobre 1957;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1975, contenente aggiornamenti all'art. 3 del suddetto decreto ministeriale 30 aprile 1975;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1976, concernente gli elenchi di organismi nocivi delle piante, parti di piante e semi di cui è vietata l'introduzione in Italia;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva del Consiglio del 18 marzo 1980, n. 80/392/CEE, che modifica la sopradetta direttiva n. 77/93/CEE;

Vista la direttiva del Consiglio del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE, che modifica gli allegati della medesima direttiva n. 77/93/CEE;

Considerata la necessità di modificare le misure di protezione fitosanitaria per le importazioni di vegetali o prodotti vegetali sulla base delle direttive C.E.E. sopra citate;

Udito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Sentito il parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, compresi i frutti freschi e le sementi;

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subìto un trattamento semplice, purchè non si tratti di vegetali;

c) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali, che appartengono al regno animale o vegetale, o si presentano sotto forma di elementi nocivi quali virus, micoplasmi o altri agenti patogeni;

d) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilità di questi ultimi, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate;

e) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

f) Paesi membri: Paesi membri della Comunità economica europea;

g) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto riguardano il legname, soltanto se esso ha conservato completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, ad eccezione del caso citato nell'allegato IV, punto 2), e nell'allegato V, punto 6), primo trattino.

Titolo II

PROIBIZIONI E RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE

Art. 4.

E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I del presente decreto, qualora si trovino sui vegetali o prodotti vegetali, nonchè su altri oggetti.

Art. 5.

E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II del presente decreto, qualora si trovino su determinati vegetali o prodotti vegetali.

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'art. 4 non si applicano, nel periodo 16 ottobre-30 aprile di ciascun anno, in caso di leggera contaminazione dei fiori recisi da parte dei seguenti organismi nocivi: Cacoecimorpha pronubana (Hb.); Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.

Art. 7.

Le disposizioni dell'art. 4 non si applicano in caso di leggera contaminazione dei frutti da parte di Quadraspidiotus perniciosus (Comst.); tuttavia si applicano nel periodo 1° maggio-15 settembre, qualora il Quadraspidiotus perniciosus sia giovane e mobile.

Art. 8.

L'introduzione, nel territorio della Repubblica italiana, per scopi attinenti alla sperimentazione e alla ricerca scientifica degli organismi nocivi menzionati negli allegati I e II, è subordinata a speciale autorizzazione da richiedersi, di volta in volta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte degli istituti scientifici o enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 9.

L'introduzione, inoltre, di organismi vivi isolati, diversi da quelli specificati negli allegati I e II, che possono essere considerati nocivi, è anch'essa soggetta ad una speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 10.

E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e prodotti vegetali indicati nell'allegato III-*A* e originari dei Paesi ivi specificati.

Art. 11.

I vegetali — ad eccezione dei frutti, sementi e parti di piante per ornamento — dei generi elencati nell'allegato III-*B*, punto 1), originari dei Paesi europei, non possono essere ammessi all'importazione nel territorio della Repubblica italiana nel periodo 16 aprile-30 settembre.

Art. 12.

I frutti di ananas di cui all'allegato III-*B*, punto 2), originari di tutti i Paesi non possono essere ammessi all'importazione nel territorio della Repubblica italiana nel periodo 1° giugno-30 settembre.

Art. 13.

I frutti di meloni e cocomeri di cui all'allegato III-*B*, punto 3), originari di Paesi extraeuropei, non possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana nel periodo 1° aprile-30 novembre.

Titolo III

DEROGHE

Art. 14.

In deroga al divieto di cui all'allegato III-*A*, punto 5), sono ammessi all'importazione frutti di:

a) pompelmo da tutti i Paesi esteri, durante tutto l'anno, a condizione che nel certificato fitosanitario venga dichiarato che i frutti stessi provengono da zone esenti da Anastrepha fraterculus (Wied) e Anastrepha ludens (Loew.);

b) clementine dalla Corsica nel periodo 1° dicembre-31 gennaio.

Art. 15.

In deroga al divieto di cui all'allegato III-*A*, punto 12), è ammessa l'importazione dei seguenti frutti freschi di:

a) drupacee da Argentina, Australia, Cile, Nuova Zelanda, Paraguay, Perù, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° dicembre-31 marzo;

b) pomacee da Argentina, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° marzo-31 maggio;

c) uva da tavola da Argentina, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° febbraio-30 giugno.

Art. 16.

In deroga al divieto di cui all'allegato III-*A*, punto 13), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di piante di Fragaria, dettando particolari norme cautelative in aggiunta ai requisiti fitosanitari previsti ed indicati nell'allegato IV, punti 17) e 19).

Art. 17.

In deroga al divieto di cui all'allegato III-*A*, punto 14), sono ammessi all'importazione, da tutti i Paesi terzi, i frutti di pomodoro, melanzana e peperone nel periodo 1° dicembre-31 marzo.

Titolo IV

IMPORTAZIONE SEMI PIANTE FORAGGERE

Art. 18.

Le sementi di piante foraggere sono ammesse alla importazione dopo l'accertamento dell'assenza di semi di ogni specie di cuscuta o di altre piante parassite o infestanti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

L'importazione di semi di piante foraggere riscontrati inquinati può essere effettuata solamente dalle imprese in possesso della licenza per l'attività sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con l'osservanza delle disposizioni di cui allo art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504.

L'importazione delle sementi di cui al comma precedente è ammessa, in via temporanea per la riesportazione nei Paesi terzi, ovvero per la libera commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, qualora dette sementi risultino conformi alle disposizioni previste dalla legge e regolamento indicati nel primo comma del presente articolo.

Titolo V

CERTIFICATI FITOSANITARI

Art. 19.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato V, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, conforme al modello riprodotto nell'allegato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali della FAO, rilasciato dai competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali del Paese di origine.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui al comma precedente del presente articolo, nonchè i loro imballaggi e i mezzi di trasporto devono essere, da parte dei competenti servizi ufficiali fitosanitari del Paese di origine, minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare per quanto possibile:

a) che non siano contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I;

b) per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, che non siano contaminati da organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, che essi siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

Art. 20.

1) Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V e menzionati anche nell'allegato IV, ad eccezione dei punti 1), 3*b*), 4*b*), 5) e 6) di quest'ultimo allegato, prima della loro introduzione nel territorio della Repubblica italiana sono stati immagazzinati in un Paese diverso da quello di origine o hanno subìto una modificazione nei loro imballaggi, senza però essere stati esposti ad una contaminazione di organismi nocivi, essi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, nonchè da un certificato fitosanitario di riesportazione, conforme al modello riprodotto nello allegato VII, rilasciato dal Paese di provenienza.

2) Gli altri vegetali, prodotti vegetali o altre voci, indicati nell'allegato V devono, nell'ipotesi prevista nel punto precedente, essere accompagnati sia da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, sia da un certificato di riesportazione rilasciato dal Paese di provenienza, oppure da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza.

Art. 21.

Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati immagazzinati in un altro Paese, diverso da quello di origine, o hanno subìto una modificazione negli imballaggi e sono stati esposti ad un rischio di contaminazione da organismi nocivi, essi debbono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da copia conforme autenticata di questo certificato, nonchè da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza.

Art. 22.

Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati introdotti, prima della loro importazione in Italia, successivamente in più Stati e se, in tale occasione, sono stati rilasciati più certificati fitosanitari, essi devono essere accompagnati dai seguenti documenti:

a) certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o sua copia conforme autenticata, quando si tratta di un'importazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci visti all'art. 20, punto 1);

b) ultimo certificato fitosanitario o sua copia conforme autenticata;

c) ultimo certificato di riesportazione;

d) certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, rilasciati nei Paesi diversi da quello di origine o loro copie conformi autenticate.

Art. 23.

Le disposizioni previste agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono ugualmente valide per i lotti frazionati dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V del presente decreto.

Art. 24.

1) I certificati fitosanitari e i certificati di riesportazione, rilasciati per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V e introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono recare il nome e l'indirizzo esatto del destinatario residente sia in Italia che nel Paese membro.

2) In deroga alle disposizioni del punto 1) del presente articolo, il certificato fitosanitario rilasciato per l'importazione delle patate, deve, se si tratta di una importazione diretta, recare il nome e l'indirizzo del destinatario residente in Italia.

Se si tratta di patate immagazzinate in uno o più Paesi, diversi dal Paese di origine, l'ultimo certificato fitosanitario o l'ultimo certificato di riesportazione rilasciato dal Paese di provenienza, deve recare il nome e l'indirizzo esatto del destinatario residente in Italia.

Art. 25.

I certificati fitosanitari che accompagnano le merci devono recare il timbro dell'ufficio doganale di entrata che indichi il nome di tale ufficio come pure la data di entrata.

Art. 26.

I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione non devono essere compilati più di quattordici giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato esportatore o riesportatore. Tali certificati devono essere redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità e non devono presentare alcuna correzione o cancellatura.

Titolo VI

ESPORTAZIONE E TRANSITO

Art. 27.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di origine italiana, così come quelli originari e in provenienza dagli altri Paesi diversi dall'Italia, ma qui immagazzinati, devono, al momento dell'esportazione, rispondere alle esigenze fitosanitarie del Paese importatore.

Art. 28.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci possono essere ammessi al transito nel territorio della Repubblica italiana, senza dar luogo ad alcuna misura di carattere fitosanitario, a condizione che i loro imballaggi e i loro confezionamenti siano tali da escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi.

Nei confronti dei frutti di agrumi, in transito nel porto di Trieste e originari dei Paesi del bacino mediterraneo, si consente la rilavorazione dei frutti stessi.

Titolo VII

FUMIGAZIONE

Art. 29.

I vegetali indicati nell'allegato III-*B*, punto 1), devono, immediatamente dopo l'importazione, essere trattati con acido cianidrico o bromuro di metile in camere di fumigazione esistenti nelle vicinanze dei punti di entrata.

La fumigazione dovrà essere effettuata con la sorveglianza dei delegati speciali per le malattie delle piante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti presso gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio.

Le spese relative alle operazioni di fumigazione saranno a carico del destinatario.

Sono esenti da fumigazione:

a) i vegetali indicati al primo comma del presente articolo, originari del Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e introdotti in Italia direttamente da questi Paesi;

b) i vegetali di cui al primo comma del presente articolo, originari e introdotti in Italia direttamente dagli altri Paesi in cui non è stata segnalata la presenza del Quadraspidiotus perniciosus (Comst.);

c) i vegetali indicati al primo comma del presente articolo, originari di Paesi non previsti alle lettere *a*) e *b*), se fumigati nei Paesi di origine e introdotti direttamente in Italia;

d) le parti di piante ornamentali;

e) i frutti, le sementi, nonchè le parti sotterranee;

f) le piante a foglie persistenti.

Art. 30.

I frutti di ananas, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere sottoposti nei Paesi di origine a trattamento di disinfestazione con acido cianidrico o bromuro di metile e tale trattamento deve risultare nel certificato fitosanitario.

Titolo VIII

CONTROLLI FITOSANITARI E PUNTI DI ENTRATA

Art. 31.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci indicati nell'allegato V devono essere sempre accompagnati dal certificato fitosanitario del Paese di origine; inoltre per poter essere ammessi all'importazione — fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 — debbono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei delegati speciali per le malattie delle piante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti presso gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, in uno dei punti di entrata indicati nell'allegato VI.

Art. 32.

La visita fitosanitaria ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V può, altresì, aver luogo presso le seguenti dogane ferroviarie:

Torino, per la merce transitante da Modane;

Milano, per la merce transitante da Domodossola, Luino e Chiasso;

Bolzano, per la merce transitante da Fortezza e San Candido;

Udine, per la merce transitante da Pontebba;

Trieste, per la merce transitante da Villa Opicina.

Art. 33.

I vegetali e i prodotti vegetali non contemplati nell'allegato V possono essere sottoposti a visita fitosanitaria presso qualunque dogana, fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 34.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire per particolari esigenze l'importazione dei vegetali e prodotti vegetali ed altre voci indicati nell'allegato V anche attraverso punti di entrata diversi da quelli previsti nell'allegato VI e nell'art. 32.

Titolo IX

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali e prodotti vegetali trasportati direttamente dai viaggiatori provenienti dall'estero con qualsiasi mezzo.

Art. 36.

L'introduzione, nel territorio della Repubblica italiana, dei vegetali e dei prodotti vegetali di cui è proibita l'importazione ai sensi del presente decreto, potrà essere consentita, di volta in volta, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, per scopi attinenti alla sperimentazione e alla ricerca scientifica e nei casi previsti dalle direttive (CEE) n. 77/93 del 21 dicembre 1976, n. 80/392 e n. 80/393 del 18 marzo 1980, solamente ad istituti scientifici od enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 37.

Sono abrogati i decreti ministeriali 30 ottobre 1957, 30 aprile 1975, 3 giugno 1976 e 18 ottobre 1976, citati nelle premesse.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI E' VIETATA L'INTRODUZIONE

a) *Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo*:

Aleurocanthus woglumi Ashby
Anastrepha fraterculus (Wied.)
Anastrepha ludens (Loew)
Arrhenodes minutus Drury
Busseola fusca (Hamps.)
Cacoecimorpha pronubana (Hb.)
Ceratitis capitata (Wied.)
Conotrachelus nenuphar (Herbst)
Dacus dorsalis Hendel
Dialeurodes citri (Ashm.)
Diaphorina citri (Kuway)
Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.
Gonipterus scutellatus (Gyll.)
Hylurgopinus rufipes Eichh.
Hyphantria cunea (Drury)
Iridomyrmex humilis Mayr
Laspeyresia molesta (Busck)
Phoracantha semipunctata (F.)
Popillia japonica Newman
Pseudaulacaspis pentagona (Targ.)
Pseudococcus comstocki (Kuw.)
Pseudopityophthorus pruinosus Eichh.
Pseudopityophthorus minutissimus Zimm.
Rhagoletis cingulata (Loew)
Rhagoletis fausta (Osten Sacken)
Rhagoletis pomonella (Walsh)

Scaphoideus luteolus Van Duz.
Scolytus multistriatus (Marsh.)
Scolytus scolytus (F.)
Spodoptera littoralis (Boisd.)
Spodoptera litura (F.)
Toxoptera citricida (Kirk.)
Trioza erithreae Del Guercio

b) *Organismi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo, qualora non sia dimostrata la loro morte*:

Globodera pallida (Stone) Mul. et Stone
Globodera rostochiensis (Woll.) Mul. et Stone
Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)

c) *Batteri*:

Aplanobacter populi Ridé
Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt et Burkh.
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Xanthomonas citri (Hasse) Dowson

d) *Crittogame*:

Angiosorus solani Thirum. et O' Brien (syn. Thecaphora solani Barrus)
Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau
Chrysomyxa arcrostaphyli Diet.
Cronartium comptoniae Arthur
Cronartium fusiforme Hedgc. et Hunt ex Cumm.
Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai
Cronartium ribicola J.C. Fischer
Diaporthe citri (Fawc.) Wolf
Dibotryon morbosum (Schw.) Theissen et Sydow
Diplodia natalensis P. Evans
Elsinoë fawcettii Bitanc. et Jenkins
Endocronartium harknessii (J.P. Moore) Y Hiratsuka (syn. Peridermium harknessi (J.P. Moore)
Endothia parasitica (Murrill) P.J. et H.W. Anderson
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
Hypoxylon pruinatum (Klotzsche) Cke.
Melampsora farlowii (Arthur) Davis
Melampsora medusae Thüm (syn. M. albertensis Arthur)
Mycosphaerella populorun Thomp. (Septoria musiva Peck)
Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru
Poria weirii Murr.
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

e) *Virus e micoplasmi*:

1) Virus nocivi ed organismi nocivi simili ai virus dotati di azione patogena nei confronti di Cydonia Mill., Fragaria (Tourn.) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Rybes L., Rubus L.:

a) Apple proliferation mycoplasm
b) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
c) Cherry raspleaf virus (American)
d) Peach mosaic virus (American)
e) Peach phony rickettsia
f) Peach rosette mycoplasm
g) Peach yellows mycoplasm
h) Pear decline mycoplasm
i) Plum line pattern virus (American)
k) Raspberry leaf curl virus (American)
l) Sharka virus
m) Strawberry latent « C » virus
n) Strawberry vein-banding virus
o) Strawberry witches' broom pathogen
p) X-disease mycoplasm
q) altri virus ed organismi patogeni simili ai virus, dei quali non è attestata l'esistenza nella Comunità

2) Virus e micoplasmi della patata (Solanum tuberosum L.):

a) potato spindle tuber virus
b) potato yellow dwarf virus
c) potato yellow vein virus
d) altri virus nocivi e micoplasmi purchè inesistenti nella Comunità

3) Virus degli agrumi (Citrus L.)
4) Rose wilt
5) Tomato bunchy top virus
6) Tomato ring spot virus
7) Virus nocivi e micoplasmi della vite (Vitis L. partim)
8) Necrosi del floema dell'Olmo (Ulmus L.)

f) *Fanerogame*:

Arceuthobium spp. (specie non europee)

ALLEGATO II

A) ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI.

a) *Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo*

Specie	Oggetto della contaminazione
Anarsia lineatella Zell.	Ribes L. e Rubus L., ad eccezione dei frutti, Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.
Diarthronomyia chrysanthemi Ahlb.	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim)
Ditylenchus destructor Thorne	Bulbi da fiore e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)
Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di Allium cepa L., di Allium porrum L. e di Allium Schoenoprasum destinati alla piantagione, bulbi da fiore e sementi di erba medica (Medicago sativa L.)
Eurytoma amygdali End.	Frutti e sementi di mandorli (Prunus amygdalus Batsch)
Gracilaria azaleella Brants	Azalee (Rhododendron L. partim)
Lampetia equestris F.	Bulbi da fiore
Phthorimaea operculella (Zell.)	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)
Rhagoletis cerasi L.	Frutti di ciliegi (Prunus avium L. e Prunus cerasus L.)
Scolytidae delle conifere	Legname di conifere (Coniferae) con corteccia originario di Paesi extraeuropei
Viteus vitifolii (Fitch.)	Viti (Vitis L. partim) ad eccezione dei frutti e delle sementi

b) *Batteri*

Specie	Oggetto della contaminazione
Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dows	Sementi di fagioli (Phaseolus vulgaris L. e Dolichos Jacq.) destinati alla piantagione
Corynebacterium insidiosum (McCull.) Jensen	Sementi di erba medica (Medicago Sativa L.)
Corynebacterium michiganense (E.F. Sm.) Jensen	Pomodori (Solanum lycopersicum L.) ad eccezione dei frutti
Erwinia chrysanthemi Burkh et al. (syn. Pectobacterium parthenii var., dianthicola Hellmers)	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
Pseudomonas caryophylli (Burkh.) Starr. et Burkh.	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
Pseudomonas gladioli Severini (syn. P. marginata (McCull.) Stapp)	Bulbi di gladiolo (Gladiolus Tourn. ex L.) e di fresia (Freesia Klatt)
Pseudomonas pisi (Sackett)	Sementi di piselli (Pisum sativum L.)
Pseudomonas solanacearum (E.F. Sm.) Jensen	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.) nonchè pomodori (Solanum lycopersicum L.) e melanzane (Solanum melongena L.), ad eccezione dei frutti e delle sementi

Specie	Oggetto della contaminazione
Pseudomonas woodsii (E.F. Sm.) Stev.	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
Xanthomonas vesicatoria (Doidge) Dows.	Pomodori (Solanum lycopersicum L.) ad eccezione dei frutti

c) *Crittogame*

Specie	Oggetto della contaminazione
Ascochyta chlorospora Speg.	Mandorli (Prunus amygdalus Batsch)
Atropellis spp.	Pinus L.
Corticium salmonicolor	Agrumi (Citrus L.)
Cryptosporiopsis curvispora (Pk) Gremmen	Meli (Malus pumila Mill.)
Didymella chrysanthemi (Tassi) Garibaldi et Gullino (syn. Mycosphaerella ligulicula Baker et al.	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn ex. L. partim)
Fusarium oxysporum Schlecht f. sp. gladioli (Massey) Snyd. et Hans.	Bulbi di fresia (Freesia Klatt), di gladiolo (Gladiolus Tourn, ex L.), di croco (Crocus L.) e di iris (Iris L.)
Gleosporium limetticola Clausen	Agrumi (Citrus L.)
Guignardia baccae (Cav.) Jacz.	Vite (Vitis L. partim) ad eccezione dei frutti e delle sementi
Ovulinia azaleae Weiss.	Azalee (Rhododendron L. partim)
Phialophora cinerescens (Wr.) van Beyma	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema	Tuberi-seme di patate provenienti dai paesi esterni alla Comunità
Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, purchè questo organismo nocivo abbia provocato una contaminazione più che leggera di imputridimento secco	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), esclusi i tuberi-seme di patata, le patate primaticce e le patate destinate all'immediata trasformazione industriale
Phythophthora fragariae Hickman	Piante di fragola (Fragaria Tourn. ex L.) ad eccezione dei frutti e delle sementi
Puccinia Horiana P. Henn.	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim)
Puccinia pelargonii-zonalis Doidge	Gerani (Pelargonium l'Herit. partim)
Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm	Bulbi da fiore
Sclerotinia convoluta Drayt.	Rizomi di iris (Iris L.)
Septoria gladioli Pass.	Bulbi da fiore
Stromantinia gladioli (Drat.) Whet.	Bulbi da fiore
Uromyces spp.	Gladioli (Gladiolus Tourn. ex L.)
Verticillium alboatrum Reinke et Berth.	Luppolo (Humulus lupulus L.)

d) *Virus ed organismi patogeni simili ai virus*

Specie	Oggetto della contaminazione
Arabis mosaic virus	Fragole (Fragaria (Tourn.) L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Beet leaf curl virus	Barbabietole (Beta vulgaris L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Black raspberry latent virus	Rubus L., destinati alla piantagione
Cherry leaf roll virus	Rubus L., destinati alla piantagione
Cherry necrotic rusty mottle virus	Ciliegi (Prunus avium L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Chrysanthemum stunt viroid	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim.), ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi
Little cherry pathogen	Amareni (Prunus cerasus L.), ciliegi (Prunus avium L.), ciliegi ornamentali (Prunus incisa Thunb.; Prunus sargentii Rehd.; Prunus serula Franch.; Prunus serrulata Lindl.; Prunus speciosa (Koidz.) Ingram; Prunus subhirtella Miq.; Prunus yedoensis Matsum.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi extraeuropei
Prunus necrotic ringspot virus	Rubus L., destinati alla piantagione
Raspberry ringspot virus	Fragole (Fragaria (Tourn.) L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Stolbur pathogen	Solanacee, destinate alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Strawberry crinkle virus	Fragole (Fragaria (Tourn.) L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Strawberry latent ringspot virus	Fragole (Fragaria (Tourn.) L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Strawberry yellow edge virus	Fragole (Fragaria (Tourn.) L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Tomato black ring virus	Fragole (Fragaria (Tourn.) L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Tomato spotted wilt virus	Tuberi di patata (Solanum tuberosum L.)

ALLEGATO III-A

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI DI CUI E' VIETATA L'INTRODUZIONE

Descrizione	Paesi di origine
1) Vegetali di Abies Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
2) Vegetali di Larix Mill., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale e dell'Asia

Descrizione	Paesi di origine
3) Vegetali di Tsuga Carr. e Pseudotsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4) Vegetali di Populus L. e Quercus L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
5) Vegetali d'agrumi (Citrus L., Fortunella L., Poncirus L.)	Tutti i paesi
6) Vegetali di Eucalipto (Eucaplyptus l'Herit.), ad eccezione dei frutti e delle sementi	Tutti i paesi
7) Corteccia isolata di Castanea Mill.	Tutti i paesi
8) Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.	Paesi dell'America settentrionale, Romania, Unione Sovietica
9) Corteccia isolata di Populus L.	Continente Americano
10) Vegetali della specie di Solanum L. a tuberi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)	Tutti i paesi
11) Corteccia isolata di olmo (Ulmus L.)	Tutti i paesi
12) Vegetali dei generi: Acacia Tourn. ex L., Acer L., Amelanchier Med., Chaenomeles Ldl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus Ehrh., Cydonia Mill., Euonimus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Maclura, Malus Mill., Populus L., Prunus L., Ptelea, Pyracantha, Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus, Salix L., Sorbus L., Stranvaesia, Symphoricarpus Duham., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L., ad eccezione delle sementi	Paesi extraeuropei
13) Vegetali di Fragaria, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
14) Vegetali di solanacee, ad eccezione dei tuberi e semi.	Paesi terzi

ALLEGATO III-*B*

PERIODI LIMITATIVI ALL'INTRODUZIONE DEI VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI

Descrizione	Paesi di origine
1) Dal 16 aprile al 30 settembre. Vegetali dei generi: Acacia Tourn. ex L., Acer L., Amelanchier Med., Chaenomeles Ldl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Maclura, Malus Mill., Populus L., Prunus L., Ptelea, Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Symphoricarpus Duham, Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L., ad eccezione dei frutti, sementi e parti di piante per ornamento	Paesi europei
2) Frutti di ananas: dal 1° giugno al 30 settembre	Tutti i paesi
3) Frutti di meloni e cocomeri: dal 1° aprile al 30 novembre	Paesi extraeuropei

ALLEGATO IV

REQUISITI PARTICOLARI RICHIESTI PER L'INTRODUZIONE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI

Descrizione	Requisiti particolari
1) Legname di conifere (Coniferae), originario di paesi extraeuropei	Il legname è scortecciato
2) Legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, di Castanea e di Quercus, originario dei paesi dell'America settentrionale	Il legname è scortecciato, e: *a*) il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda *b*) oppure constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20% calcolato sulla materia secca *c*) oppure constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda
3) Legname di Castanea e di Quercus originario della Romania e dell'URSS	*a*) Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Ophiostoma roboris ed Endothia parasitica, oppure *b*) il legname è scortecciato, e: *aa*) il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda, oppure *bb*) constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20% calcolato sulla materia secca, oppure *cc*) constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda
4) Legname di Catanea e di Quercus originario di paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS	*a*) Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Endothia parasitica, oppure *b*) il legname è scortecciato
5) Legname di Populus originario dei paesi d'America	Il legname è scortecciato
6) Legname di Ulmus	Il legname è scortecciato
7) Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L., originario di paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS	Constatazione ufficiale che la corteccia è originaria di regioni note per essere esenti da Endothia parasitica
8) Vegetali di Castanea:	
a) originari di tutti i paesi,	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica dallo inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo

Descrizione	Requisiti particolari
b) originari di paesi della America settentrionale, della Romania e dell'URSS	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris
9) Vegetali di Pinus ad eccezione dei frutti e delle sementi originari di paesi europei	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Cronartium quercuum dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
10) Vegetali di Populus ad eccezione dei frutti e delle sementi:	
a) originari di tutti i paesi	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Mycosphaerella populorum (Septoria musiva) dall'inizio dello ultimo periodo vegetativo completo
b) originari dei paesi del continente americano	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Hypoxylon pruinatum, di Melampsora medusae dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
11) Vegetali di Pseudotsuga, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari dei paesi dell'Asia	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione ne nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Guignardia laricina dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
12) Vegetali di Pseudotsuga e di Larix, ad eccezione dei frutti e delle sementi originari dei paesi dell'America	Constatazione ufficiale che ne sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Melampsora medusae dallo inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
13) Vegetali di Quercus:	
a) originari di tutti i paesi	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica o di Cronartium quercuum dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
b) originari dei paesi della America settentrionale, della Romania e dell'URSS	Constatazione ufficiale: — che non sono stati osservati sintomi di Cronartium fusiforme dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo ne sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze — e che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris
14) Vegetali di Ulmus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari dei paesi dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di Necrosi del floema dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze
15) Vegetali di Ulmus e di Zelkova, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di Ceratocystis ulmi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze
16) Vegetali di Crataegus, Cotoneaster, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus e Stranvaesia, ad eccezione dei frutti e delle sementi e delle parti di piante per ornamento	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di Erwinia amylovora dall'inizio dei due ultimi periodi vegetativi né sul campo di produzione né nelle sue immediate vicinanze e che in un raggio di almeno 5 km intorno al campo di produzione non si è avuta conoscenza di alcuna contaminazione da parte dell'Erwinia amylovora durante lo stesso periodo
17) Vegetali di Cydonia Mill., Fragaria (Tourn.) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi sulla specie in causa Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: — Per Fragaria (Tourn.) L.: Phytophthora fragariae Hickman Arabis mosaic virus Raspberry ringspot virus Strawberry latent ringspot virus Tomato black ring virus — Per Prunus L.: Apricot chlorotic leafroll mycoplasm — Per Prunus avium L.: Cherry necrotic rusty mottle virus — Per Rosa L.: Rose wilt virus — Per Rubus L.: Arabis mosaic virus Raspberry ringspot virus Strawberry latent ringspot virus Tomato black ring virus — Per tutte le specie: organismi nocivi di cui all'allegato I, lettera *e*), punto 1 (*q*)	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
18) Vegetali di Cydonia oblonga Mill., Pyrus communis L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di Pear decline mycoplasm	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso ai sensi del punto 17, constatazione ufficiale che negli ultimi tre periodi vegetativi completi in loco, si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione e dei suoi immediati dintorni che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm

Descrizione	Requisiti particolari
19) Vegetali di Fragaria (Tourn.) L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa dei sottoelencati organismi nocivi: Strawberry latent « C » virus Strawberry vein-banding virus Strawberry witches' broom pathogen Strawberry crinkle virus Strawberry yellow edge virus	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 17, constatazione ufficiale: *a*) che i vegetali, escluse le piantine germogliate da semina: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi all'atto di tali controlli *b*) che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al presente punto, ne sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze
20) Vegetali di Malus pumila (Willd.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza dell'apple proliferation mycoplasm	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 17 o 21, constatazione ufficiale: 1) che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da apple proliferation mycoplasm 2) ovvero: *a*) che i vegetali, escluse le piantine ottenute dal seme: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno l'apple proliferation mycoplasm, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno l'apple proliferation mycoplasm, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli
	b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'apple proliferation mycoplasm né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze
21) Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su Malus Mill. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: Cherry raspleaf virus (American) Tomato ringspot virus	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 17 o 20, constatazione ufficiale: *a*) che i vegetali: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli *b*) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 21, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze
22) Vegetali delle seguenti specie di Prunus, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa del Sharka virus: Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus blireiana Andrè Prunus brigantina Vill. Prunus cerasifera Ehrh. Prunus cistena Hansen Prunus curdica Fenzl. and Fritsch Prunus domestica ssp. domestica L. Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid. Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi. Prunus grandulosa Thunb. Prunus holosericea Batal. Prunus hortulana Bailey Prunus japonica Thunb. Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne Prunus marittima Marsh.	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 17 o 23, constatazione ufficiale: *a*) che i vegetali, escluse le piante ottenute da seme: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno il virus Sharka, mediante appropriati indicatori o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno il Sharka virus, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli

Descrizione	Requisiti particolari
Prunus mume Sieb. and Zucc. Prunus nigra Ait. Prunus persica (L.) Batsch Prunus salicina Prunus sibirica L. Prunus simonii Carr. Prunus spinosa L. Prunus tomentosa Thunb. Prunus triloba Lindl. Altre specie di Prunus sensibili al Sharka virus	*b*) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi compléti non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Sharka virus né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze *c*) che si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni simili ai virus
23) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione: *a*) originari di paesi nei quali si è avuta notizia della comparsa di determinati organismi nocivi su Prunus L.: *b*) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi *c*) ad eccezione delle sementi, originari di paesi extraeuropei, nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: — per il caso di cui alla lettera *a*): Tomato ringspot virus — per il caso di cui alla lettera *b*): Cherry raspleaf virus (American) Peach mosaic virus (American) Peach phony rickettsia Peach rosette mycoplam Peach Yellows mycoplasm Plum line pattern virus (American) X-disease mycoplasm — per il caso di cui alla lettera *c*): Little cherry pathogen	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 17 o 22, constatazione ufficiale: *a*) che i vigetali: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli *b*) che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 23 né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze
24) Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione: *a*) originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su Rubus L. *b*) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: — per il caso di cui alla lettera *a*): Tomato ringspot virus Black raspberry latent virus Cherry leafroll virus; Prunus necrotic ringspot virus — per il caso di cui alla lettera *b*): Raspberry leaf curl virus (American)	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 17: *a*) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, *b*) constatazione ufficiale: *aa*) che i vegetali: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli — ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi allo atto di tali controlli *bb*) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non siano stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 24 né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle sue immediate vicinanze
25) Vegetali di Vitis, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus o da micoplasmi nocivi dallo inizio dell'ultimo periodò vegetativo completo
26) Tuberi di Solanum tuberosum originari della Comunità	Constatazione ufficiale che le disposizioni comunitarie di lotta contro il Corynebacterium sepedonicum e il Synchitrium endobioticum sono state osservate
27) Tuberi di Solanum tuberosum originari dei paesi terzi	Constatazione ufficiale: — che i tuberi sono originari di regioni note per essere esenti da Synchitrium endobioticum di razze diverse da quella comune europea — che dall'inizio di un periodo appropriato non è stato rilevato alcun sintomo di Synchitrium endobioticum né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze, e — che nel paese d'origine sono state rispettate le disposizioni ritenute equivalenti a quelle comunitarie relative alla lotta contro il Corynebacterium sepedonicum, conformemente alla porcedura di cui all'art. 16 della direttiva n. 77/93/CEE, se l'apparizione del Corynebacterium sepedonicum è nota in tale paese
28) Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva n. 70/457/CEE	Constatazione ufficiale che i tuberi: — appartengono a selezioni avanzate — sono prodotti nella Comunità e — provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati, sono risultati esenti da organismi nocivi all'atto di tali controlli
29) Tuberi di Solanum tuberosum ad eccezione delle patate di primizia, originari dei paesi d'America e dei Paesi terzi ove è noto il manifestarsi del Potato spindle tuber viroid	Soppressione della facoltà germinativa

Descrizione	Requisiti particolari
30) Tuberi-seme di Solanum tuberosum	Constatazione ufficiale che i tuberi-seme di Solanum tuberosum sono originari di un campo di produzione esente da Heterodera rostochiensis e da Heterodera pallida
31) Vegetali di Solanacee destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei frutti	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Stolbur dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
32) Vegetali di Humulus lupulus ad eccezione delle sementi e del luppolo raccolto	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Verticillium albo atrum dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
33) Vegetali di Chrysanthemum ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale: *a*) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi esenti da Chrysanthemum stunt viroid, all'atto di test virologici o provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da Chrysanthemum stunt viroid, all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura *b*) che il certificato ufficiale non è stato rilasciato più di 48 ore prima del momento dichiarato della spedizione dal campo di produzione *c*) che i vegetali e le talee provengono da ditte: — ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi che precedono la spedizione e in cui non sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana durante tale periodo — e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccinia horiana durante i tre mesi che precedono la spedizione *d*) che nel caso di talee senza radici non è apparso alcun sintomo di Didymella chrysanthemi nè sulle talee nè sui vegetali da cui provengono le talee o che, nel caso di talee con radici, non si è osservato alcun sintomo di Didymella chrysanthemi nè sulle talee nè nell'ambiente circostante
34) Vegetali di Dianthus caryophyllus ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale: — che i vegetali provengono da varietà di origine risultante esenti da Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, Pseudomonas woodsii e Phialophora cinerescens all'atto di esami ufficialmente riconosciuti, effettuati negli ultimi due anni — che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi degli organismi nocivi summenzionati dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
35) Vegetali di Gladiolus	Constatazione ufficiale: *a*) che i vegetali sono originari di un paese noto per essere esente da Uromyces spp. o *b*) che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Uromyces spp. dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
36) Bulbi di Tulipa e di Narcissus	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
37) Vegetali di Pelargonium X hortorum (compreso il P. zonale) e di P.X. domesticum ad eccezione delle sementi, destinati ad essere piantati, originari di paesi nei quali è noto il manifestarsi di tomato ring spot virus: *a*) nei quali non sono apparsi lo Xiphinema americanum o altri vettori del virus tomato ring spot e	Constatazione ufficiale che i vegetali: *a*) provengono direttamente da vivai non contaminati dal tomato ring spot virus *b*) o sono della quarta generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal tomato ring spot virus all'atto di test virologici ufficialmente riconosciuti
b) nei quali è noto il manifestarsi dello Xiphinema americanum o di altri vettori del tomato ring spot virus	Constatazione ufficiale che i vegetali: *a*) provengono direttamente da vivai non contaminati dal tomato ring spot virus nè nel suolo nè sui vegetali *b*) sono della seconda generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal tomato ring spot virus all'atto di test virologici ufficialmente riconosciuti
38) Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da Synchitrium endobioticum, da Globodera pallida, da Globodera rostochiensis e da Corynebacterium sepedenicum
39) Vegetali con terra aderente originari di paesi extraeuropei	Constatazione ufficiale che la terra è risultata esente da organismi nocivi
40) Terra contenente parti di vegetali o humus originari di paesi non europei	Constatazione ufficiale che la terra è risultata esente da organismi nocivi
41) Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dei paesi in cui è noto il manifestarsi del beet leaf curl virus	Constatazione ufficiale: *a*) che nelle regioni di produzione non si è avuta conoscenza di alcuna contaminazione da beet leaf curl virus, e *b*) che non sono stati osservati sintomi del beet leaf curl virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo nè sul luogo di produzione nè nelle immediate vicinanze

Descrizione	Requisiti particolari
42) Sementi di Medicago sativa	Constatazione ufficiale: — che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo e che Ditylenchus dipsaci non è apparso dopo una prova in laboratorio su un campione rappresentativo, o — che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione
43) Sementi di Medicago sativa originarie dei paesi in cui il Corynebacterium insidiosum si è manifestato	Constatazione ufficiale: — che non si è avuta conoscenza del manifestarsi del Corynebacterium insidiosum dall'inizio di un periodo di dieci anni nè nell'azienda nè nelle immediate vicinanze — che al momento della raccolta la coltura si trova nel suo primo o secondo periodo vegetativo completo dopo la semina — che non si sono osservati sintomi di Corynebacterium insidiosum durante l'ultimo od eventualmente i due ultimi periodi vegetativi completi sul campo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa — che la coltura è stata fatta su un campo di produzione ove non si è prodotta Medicago sativa durante i tre anni precedenti la semina
44) Sementi di Pisum sativum	Constatazione ufficiale: — che nella regione di produzione non si è avuta conoscenza, durante un periodo adeguato, di alcuna contaminazione da Pseudomonas pisi — oppure che, sui vegetali del campo di produzione, non sono stati riscontrati sintomi di Pseudomonas pisi dall'inizio del secondo periodo vegetativo completo
45) Sementi di Solanum lycopersicum	Constatazione ufficiale: — che i semi provengono da regioni non contaminate dal tomato bunchy top virus e dal potato spindle tuber viroid — che sui vegetali del campo di produzione da cui provengono le sementi non sono stati osservati sintomi di tomato bunchy top viroid nè di potato spindle tuber viroid dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo

ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAL CERTIFICATO FITOSANITARIO.

1) Piante vive e parti vive di piante destinate alla propagazione ad eccezione delle piante di acquario.

2) Sementi originarie di Paesi membri:

Medicago sativa
Pisum sativum
Solanum lycopersicum

3) Semi originari di Paesi terzi, anche se destinati all'industria o all'alimentazione.

4) Parti di piante:

a) fiori recisi e parti di piante per ornamento di:

Castanea	Quercus
Chrysanthemum	Rosa
Dianthus	Salix
Gladiolus	Syringa
Prunus	Vitis

b) frutti freschi originari di Paesi membri:

Cydonia	Prunus
Malus	Pyrus

c) frutti di Clementine e pompelmo
d) frutti freschi originari di Paesi terzi
e) frutti di pomodoro, melanzana e peperone originari di Paesi terzi.

5) Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.).

6) Legname di:

Castanea, Quercus, compreso — quando è originario dei paesi dell'America settentrionale — il legno che non ha conservato la superficie rotonda naturale
Ulmus
Conifere, originarie di paesi extraeuropei
Populus, originario del continente americano.

7) Corteccia isolata di Quercus, ad eccezione di Quercus suber.

8) Terra:

contenente parti di vegetali o humus (la torba non è considerata parte di vegetali o humus)
aderente od aggiunta ai vegetali.

ALLEGATO VI

PUNTI DI ENTRATA

a) Dogane aeree:	Milano Napoli Roma
b) Dogane portuali:	Ancona Bari Brindisi Cagliari Catania Civitavecchia Genova Livorno Napoli Olbia Palermo Ravenna Reggio Calabria Salerno Savona Taranto Torre Annunziata Trieste Venezia
c) Dogane ferroviarie:	Chiasso Domodossola Fortezza Luino Modane Pontebba S. Candido Ventimiglia Villa Opicina
d) Dogane stradali:	Aosta Brennero Campo Trens Gran S. Bernardo Pollein Ponte Chiasso Ponte S. Luigi Rabuiese Tarvisio (Coccau) Trieste Trieste Fernetti

ALLEGATO VII

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

Modello certificato fitosanitario di riesportazione

Servizio per la protezione dei vegetali n. . . . . . .
di . . . . (Paese rispeditore) . . . . .
al (ai) servizio (servizi) per la protezione dei vegetali di . . . . . . (Paese/i) destinatario (destinatari).

Descrizione della spedizione

Nome e indirizzo dello speditore: . . . .
Nome e indirizzo del destinatario: . . . .
Numero e descrizione dei colli: . . . .
Marchio dei colli: . . . .
Provenienza: . . . .
Mezzo di trasporto previsto: . . . .
Punto d'entrata previsto: . . . .
Quantità dichiarata e designazione del prodotto: . . . .
. . . .
Designazione botanica delle piante: . . . .

Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in . . . . . (Paese rispeditore) . . . . . . in provenienza da . . . . . (Paese di origine) accompagnati dal certificato fitosanitario n. . . . di cui si allega l'originale ☐ o la copia certificata conforme ☐; che essi sono imballati ☐ reimballati ☐ nell'imballaggio di origine ☐ in un nuovo imballaggio ☐; che in base al certificato fitosanitario originario ☐ e a un'ispezione supplementare ☐ sono stati giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente del Paese destinatario e che, durante il deposito (nel Paese rispeditore) i prodotti non hanno subito rischi di contaminazione o d'infezione.

Disinfestazione e/o trattamento di disinfezione

Data . . Trattamento: . . . . . .
Prodotto chimico (sostanza attiva): . . . . . .
Durata e temperatura: . . . .
Concentrazione: . . . .
Informazioni supplementari: . . . .

Dichiarazione supplementare: . . . .

Luogo del rilascio

. . . . .
(timbro del servizio)

Nome del delegato autorizzato
. . . .
Data, ...

Firma

☐ Da menzionare secondo i casi.

(6880)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Inclusione del consorzio di segreteria dei comuni di Gavirate e Bardello tra le sedi di classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1978, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica del segretario;

Visto il decreto n. 4939/II in data 21 giugno 1980, con il quale il prefetto di Varese ha approvato la costituzione del consorzio di segreteria tra i comuni di Gavirate e Bardello;

Considerato, pertanto, che l'anzidetto consorzio di segreteria tra i comuni di Gavirate e Bardello che conta 10.244 abitanti deve essere incluso tra i comuni della classe seconda;

Visti gli articoli 4 e 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonchè gli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il consorzio di segreteria tra i comuni di Gavirate e Bardello è incluso tra quelli della classe seconda e ad esso è assegnato un segretario generale di seconda classe.

Il prefetto della provincia di Varese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(6849)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isolabella & F., in Milano, stabilimento in Trezzano sul Naviglio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Isolabella & F., con sede in Milano e stabilimento a Trezzano sul Naviglio (Milano);

Visti i decreti ministeriali 5 dicembre 1979, 18 marzo 1980 e 16 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 al 10 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isolabella & F., con sede in Milano e stabilimento a Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(6918)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1978, concernente la riscossione del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino, in applicazione di nuove disposizioni comunitarie.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 luglio 1978, che detta norme di applicazione del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge 18 agosto 1978, n. 426, relativo alla istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla produzione di latte bovino;

Visto il regolamento (CEE) n. 1364/80 del Consiglio del 5 giugno 1980, che modifica gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, per quanto concerne il livello del prelievo di corresponsabilità applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1381/80 della commissione del 5 giugno 1980 che modifica, in particolare, gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1922/77, della commissione del 5 agosto 1977, per quanto riguarda talune modalità relative alla riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Considerata la necessità di apportare talune modifiche ed integrazioni al succitato decreto ministeriale, in relazione alle nuove modalità di riscossione stabilite dall'intervenuta normativa comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 18 luglio 1978 è così modificato:

« Il prelievo di corresponsabilità dovuto dai produttori, per il latte conferito dopo il 31 maggio 1980, espresso in lire italiane è, per 100 kg di latte, di L. 515,45.

Eventuali variazioni future del prelievo di corresponsabilità, dovute a modifiche dell'importo espresso sia in E.C.U. sia in moneta nazionale saranno automaticamente applicabili dall'inizio del mese successivo a quello in cui la variazione si sarà verificata ».

Art. 2.

Successivamente all'art. 1 del decreto ministeriale 18 luglio 1978 è inserito il seguente art. 1-*bis*.

« Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77, per i produttori la cui azienda è situata in zona svantaggiata, come definita e delimitata dall'art. 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE, il prelievo di cui all'articolo precedente è ridotto, per i primi 60.000 kg di latte consegnati da ciascun produttore nel corso di ogni campagna di commercializzazione comunitaria, a L. 386,59.

Ai fini del presente decreto sono assimilate alle aziende agricole ricadenti in zone svantaggiate, di cui al comma precedente, quelle che pur avendo superfici territoriali al di fuori delle zone delimitate, hanno almeno il 50% della superficie agricola utile situata all'interno di dette zone.

I produttori di latte, per fruire del prelievo ridotto di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all'acquirente un'apposita dichiarazione, in carta semplice, corredata di una certificazione del sindaco attestante che l'azienda possiede i requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie e dal presente decreto per la riduzione del prelievo.

L'impresa acquirente dovrà conservare la documentazione giustificativa della riduzione del prelievo e tenerla a disposizione del personale addetto ai controlli ».

Art. 3.

L'art. 2 del decreto ministeriale 18 luglio 1978 è così modificato:

« Le imprese che acquistano latte proveniente dai produttori, le cui aziende sono situate in zone svantaggiate o assimilate, secondo quanto previsto dal precedente articolo, dovranno indicare nel registro di magazzino, di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) numero 1822/77, tenuto a norma dell'art. 4 del decreto-legge n. 282/78, per ciascun produttore il quantitativo del latte consegnato nel mese, l'importo del prelievo ridotto trattenuto e, qualora venga superato il quantitativo annuo limite, l'importo trattenuto secondo l'aliquota generale del prelievo. Per ciascun produttore dovrà essere, altresì, riportato il quantitativo progressivo di latte consegnato dall'inizio della campagna di commercializzazione, che ha usufruito del prelievo ridotto.

I produttori beneficiari del prelievo ridotto, che successivamente all'inizio della campagna effettuino consegne di latte a nuovi acquirenti, dovranno rilasciare a quest'ultimi, apposita dichiarazione, redatta sotto la propria personale responsabilità, da cui risultino i quantitativi di latte consegnati in precedenza ad altri acquirenti e che hanno usufruito del prelievo ridotto.

I registri per la contabilità mensile di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1822/77 possono, limitatamente alle aziende che utilizzano la contabilità meccanografica centralizzata, riportare i quantitativi totali mensili di latte acquistato e/o ritirato e di latte sottoposto a prelievo totale e/o parziale, e/o ridotto, con riferimento al tabulato della contabilità meccanografica, purché da quest'ultima sia rilevabile la situazione di ogni singolo conferente di latte ».

Art. 4.

All'art. 6 del decreto ministeriale 18 giugno 1978 è aggiunto il seguente comma:

« I soggetti tenuti al versamento del prelievo dovranno indicare separatamente, nella dichiarazione prevista dall'art. 9 del decreto-legge n. 282/78, il quantitativo di latte mensilmente raccolto che è stato assoggettato al prelievo ridotto di cui all'art. 1-*bis* ».

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1822/77, ai fini del versamento e degli altri adempimenti derivanti dall'applicazione del prelievo ridotto di cui all'art. 1-*bis*, il periodo compreso dal 1° giugno 1980 al 31 agosto 1980 può essere considerato dalle imprese acquirenti come un periodo unico.

Il periodo unico di cui al comma precedente riguarda anche le aziende che pur avendo superfici in zone svantaggiate non rientrano nel disposto dell'art. 1-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1980

Il Ministro: MARCORA

(6955)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XVIII Marmomacchine - Mostra internazionale marmo macchine », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « XVIII Marmomacchine - Mostra internazionale marmo macchine », che avrà luogo a Verona dal 13 al 21 settembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma. addì 17 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(7043)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra internazionale della gemmologia, mineralogia, strumenti gemmologici, macchinari ed attrezzature per preziosi », in Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra internazionale della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici, macchinari ed attrezzature per preziosi », che avrà luogo a Vicenza dal 27 settembre al 1° ottobre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 17 luglio 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(7042)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1980.

Modalità per la prima applicazione del contributo di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302, concernente l'istituzione del Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo della occupazione.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302;

Considerata la necessità di regolare l'afflusso al Fondo di solidarietà previsto dal predetto decreto del contributo dello 0,50 per cento e di specificare le modalità per la prima applicazione del contributo secondo i criteri fissati dall'art. 1, secondo comma, dello stesso decreto;

Decreta:

Articolo unico

Gli emolumenti soggetti a ritenute previdenziali sui quali è determinata la base pensionistica secondo i rispettivi ordinamenti costituiscono la retribuzione mensile imponibile ai fini pensionistici, alla quale, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302, va applicato il contributo dello 0,50 per cento.

In sede di prima applicazione del contributo, i datori di lavoro e le amministrazioni effettueranno la trattenuta del contributo non oltre il sessantesimo giorno successivo al periodo di paga o retribuzione che segue immediatamente quello in atto alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302.

I datori di lavoro sono tenuti ad effettuare il versamento del contributo in favore degli enti e fondi che gestiscono l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, unitamente ai contributi relativi al periodo di paga o retribuzione scadente alla fine del mese successivo al periodo di cui al precedente comma. Le amministrazioni effettueranno i versamenti di cui al settimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302, entro lo stesso termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(7134)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Valverde » di Quarona Sesia, fino al 30 giugno 1980, in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto 19 giugno 1980, n. 2052, la S.a.s. Acque oligominerali Valverde, in Quarona Sesia (Vercelli), è stata autorizzata, fino al 30 giugno 1980, alla vendita dell'acqua minerale naturale « Valverde » di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1978, n. 1837, in contenitori a base di cloruro di polivinile Dorlyl FC 33, della capacità di 1500 ml.

(6900)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Verna » di Chiusi della Verna, fino al 31 ottobre 1980, in contenitori a base di cloruro di polivinile.

Con decreto 1° luglio 1980, n. 2054, la S.r.l. Sorgente Verna, in Chiusi della Verna (Arezzo), è stata autorizzata, fino al 31 ottobre 1980, alla vendita dell'acqua minerale naturale « Verna » di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1806, in contenitori a base di cloruro di polivinile Dorlyl FC 33, della capacità di 1500 ml.

(6901)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Nuova Fashion Sport », in Roma.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1980 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Nuova Fashion Sport », in Roma, composto dai signori:

Presidente:

Formentini dott. Luigi;

Membri:

Trombesi dott. Corrado;
Annibali Fiorella.

(6902)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 29 maggio 1980, concernente la concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nova Cartiera di Ormea, con sede e stabilimento in Ormea (Cuneo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1980, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al secondo comma, delle premesse e nel primo comma del dispositivo, dove è scritto: « S.p.a. *Nuova* Cartiera di Ormea », leggasi: « S.p.a. *Nova* Cartiera di Ormea ».

(6933)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Sassari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Sassari 18 giugno 1980, n. S/512-1.14.6, l'Università degli studi di Sassari è stata autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Sassari, via Rockefeller, secondo piano, di proprietà del sig. Cadau Mario, al prezzo di L. 33.600.000, a condizione che vengano preventivamente estinte eventuali quote di mutuo da parte dei venditori, da destinare all'opera universitaria dell'Università medesima, al fine di consentire l'ampliamento del numero degli alloggi a disposizione della popolazione studentesca dell'ateneo.

(6759)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco di ciascuno dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Ancona:

« 42-AN »: « Acca » di Castellani Bruno & Carinelli Franco - S.n.c., in Loreto, via Carpine;
« 32-AN »: « Lauretum » S.n.c. di Guardianelli Giovanni & C., in Loreto, via Carpine, 6.

Provincia di Pesaro:

« 21-PS »: Facchini Giorgio, in Fano, via Bonaccorsi, 24.

Provincia di Vicenza:

« 130-VI »: Barbieri Ottorino, in Vicenza, via Col. Alberi, 3;
« 288-VI »: Masenello Alessandro, in Vicenza, via Soccorso Soccorsetto, 14;
« 403-VI »: Fradelin Giorgio, in Costabissara, viale Verdi;
« 594-VI »: Danchili Osvaldo, in Creazzo, via Brescia, 2;
« 595-VI »: Ometto Luigi, in Vicenza, via Muro dei Carmini, 37;
« 755-VI »: Carraro Rosanna, in Vicenza, via Cornoleo, 7;
« 849-VI »: « G.A.V.I. » S.d.f. di Vlahovic Irena & C., in Vicenza, viale Fiume, 39;
« 993-VI »: Pellicciari Nada, in Brendola, via Lamarmora, 10;
« 1003-VI »: « H.N.A. » S.d.f. di Pulghini Mauro & Gastaldello Maurizio, in Vicenza, via del Cavalcavia, 40;
« 1052-VI »: Menin Adriana, in Monticello Conte Otto, via Mameli.

(6897)

Riattribuzione di marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che, con decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata, è stato riattribuito il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi alla ditta a fianco dello stesso indicata:

Decreto ministeriale 1° luglio 1980

Provincia di Milano:

« 947-MI »: « Comor » di De Nardo Beniamino & C., in Milano, via T. Vignoli, 44.

(6898)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati smarriti alcuni punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Vicenza:

« 642-VI »: Società vicentina metalli preziosi « Vimet », in Vicenza, via Corbetta, 15 (cinque punzoni smarriti).

(6899)

Avviso di rettifica

Al decreto ministeriale 29 dicembre 1979, concernente il nuovo regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980, deve essere apportata la seguente rettifica:

all'art. 15, primo comma, lettera *b*) del regolamento-tipo, dove è scritto: « perizie *ordinarie* », leggasi: « perizie *ordinate* ».

(6903)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Aumento, da cinque a nove, del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a direttore nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 11/662 del 5 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980, registro n. 1, foglio n. 263, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1980, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 354, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata a mettere a concorso, tra gli altri, numero quattro posti di direttore in prova;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale data l'urgenza di assumere nuovo personale per far fronte alle carenze funzionali di talune sedi periferiche;

Ritenuto che la necessità di procedere al conferimento dei posti disponibili nel più breve tempo possibile postula l'esigenza di non riaprire il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso tanto più che il numero delle istanze pervenute garantisce un'adeguata selezione dei candidati;

Decreta:

Articolo unico

I posti di direttore in prova, messi a concorso con il decreto ministeriale 5 novembre 1979, sono elevati da cinque a nove.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1980

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 268

(6906)

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso pubblico, per titoli, a commesso nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 11/142 del 24 marzo 1980, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli, ad un posto di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Direzione generale dell'aviazione civile, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1980, registro n. 3, foglio n. 371;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 354, con il quale la predetta Direzione generale è stata autorizzata, tra gli altri, a mettere a concorso un posto di commesso in prova;

Considerata l'opportunità di avvalersi di tale disponibilità per elevare il numero dei posti messi a concorso con il decreto citato data l'urgenza di assumere nuovo personale per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della predetta Direzione generale;

Considerato che in relazione all'aumento dei posti si rende necessario apportare alcune modifiche al bando di concorso e modificare in particolare il primo comma dell'art. 6 del bando stesso dovendosi procedere, nella formazione della graduatoria dei vincitori, all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di precedenze nella nomina;

Decreta:

Art. 1.

I posti di commesso in prova, messi a concorso con il decreto ministeriale 24 marzo 1980, sono elevati da uno a due.

Art. 2.

All'art. 1, secondo comma, del bando, le parole « Il vincitore del concorso verrà assegnato » sono sostituite con le seguenti: « I vincitori del concorso verranno assegnati ».

Art. 3.

L'art. 6, primo comma, del decreto citato è sostituito con il seguente:

« Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei oltre ai vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza o parità di merito e di precedenza nella nomina ».

Art. 4.

L'art. 8, primo comma, del bando è sostituito con il seguente:

« I vincitori del concorso saranno nominati commessi in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici della Direzione generale dell'aviazione civile ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1980

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1980
Registro n. 5 *Trasporti, foglio n.* 270

(6907)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di concorsi pubblici, per titoli, a posti di operaio comune « guardiano ».

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento n. 3 al Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civie del 1980 sono pubblicati i decreti con i quali sono state approvate le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici, per titoli, ad operaio comune « guardiano » in prova: due posti per la regione Veneto; sei posti per la regione Sardegna; un posto per la D.C.A. di Rimini; nove posti per la regione Sicilia; un posto per la D.C.A. di Roma-Urbe; un posto per la D.C.A. di Firenze.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per le eventuali impugnative.

(6859)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 161

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 85;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 agosto 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 96;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 10 settembre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1979, registro n. 98, foglio n. 97;

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 5 ottobre 1979 e registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980, registro n. 2, foglio n. 58, con cui sono stati banditi concorsi a posti di professore universitario di ruolo;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, con il quale è stato provveduto all'impegno di spesa;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 84, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 161, prima disciplina indicata nel gruppo: « Clinica odontoiatrica »;

Considerato che il prof. De Michelis Bruno dell'Università di Torino, è dimissionario;

Visto il risultato delle operazioni di votazione e di sorteggio per la designazione dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

In sostituzione del suddetto docente, il prof. Falconi Paolo, dell'Università di Cagliari, è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di professore universitario n. 161, prima disciplina indicata nel gruppo: « Clinica odontoiatrica ».

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Rusconi Luigi, Università di Parma;
Vichi Francesco, Università di Firenze;
Sortino Giuseppe, Università di Catania;
Giardino Giosuè, Università di Napoli;
Falconi Paolo, Università di Cagliari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1980
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 196

(7068)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di cardiochirurgia;
un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(2433/S)

OSPEDALE CIVILE « PROF. F. PENTIMALLI » DI PALMI

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(2446/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario (a tempo pieno);
un posto di aiuto di emodialisi;
un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(2447/S)

OSPEDALE « S. MARTINO » DI MEDE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mede (Pavia).

(2432/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(2491/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

due posti di assistente del servizio specializzato autonomo di radiologia diagnostica;

un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Busto Arsizio (Varese).

(2439/S)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Fabriano (Ancona).

(2440/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente oculista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(2441/S)

OSPEDALE DI SAPRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sapri (Salerno).

(2443/S)

OSPEDALE « G. COMPAGNA » DI CORIGLIANO CALABRO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia, (a tempo pieno) (il numero dei posti è stato elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(2442/S)

ISTITUTO CLINICO PER LE MALATTIE DELLA BOCCA « A. BERETTA » DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia plastica-ricostruttiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia plastica-ricostruttiva (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bologna.

(2431/S)

OSPEDALI DELLA VAL DI NIEVOLE DI PESCIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(2429/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di urologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(2435/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(2430/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Sorgono:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;

Ospedale di S. Gavino:

un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(2444/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente di centro trasfusionale presso l'ospedale di San Gavino;

un posto di primario di chirurgia generale presso l'ospedale di Sorgono;

un posto di aiuto di medicina generale presso l'ospedale di Sorgono;

due posti di aiuto di ostetricia-ginecologia presso gli ospedali di Muravera e Sorgono;

due posti di aiuto di laboratorio analisi mediche presso gli ospedali di Bosa e Sorgono;

un posto di aiuto e due posti di asssitente di dialisi presso l'ospedale di San Gavino;

tre posti di aiuto (ospedali di Bosa, San Gavino e Sorgono) e cinque posti di assistente di radiologia (ospedali di Muravera, San Gavino e Sorgono).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(2445/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802030)